

Motivi e principali argomenti

Se, come accade per l'ente locale Comune di Monaco, vengono soddisfatte le condizioni per l'esistenza di un ente di diritto pubblico, secondo la direttiva, non è necessario differenziare per ogni servizio richiesto se questo venga eseguito nell'interesse generale e se sia di natura commerciale oppure no. Di conseguenza, è irrilevante che nel caso di specie il Comune di Monaco, nell'ambito di un servizio fornito per un terzo, incineri i rifiuti nei suoi impianti e effettui il trasporto non da solo ma con l'aiuto di un'impresa privata. Quando un ente pubblico ottiene un appalto ma deve ricorrere a servizi di subappalto per fornire il servizio completo, è tenuto ad applicare le procedure previste nella direttiva 92/50.

L'obbligo di rimediare a violazioni del diritto comunitario degli appalti pubblici, anche ponendo termine a contratti già conclusi, non può nemmeno essere messo in questione dall'art. 2, n. 6, della direttiva 89/665⁽²⁾ relativa all'esame di eventuali violazioni del diritto comunitario degli appalti pubblici. Una violazione del contratto può essere considerata terminata solo quando lo Stato membro riconosca l'illegittimità dell'azione e faccia cessare totalmente la violazione.

⁽¹⁾ GU L 209, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 395, pag. 33.

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato con ordinanze 14 gennaio 2003, nelle cause AEM S.p.A. (C-128/03) e AEM Torino S.p.A. (C-129/03) contro l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'economia e delle finanze, e nei confronti di E.N.E.L. Produzione S.p.A.

(Cause C-128/03 e C-129/03)

(2003/C 146/35)

Con ordinanze 14 gennaio 2003, pervenute nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 24 marzo 2003, nelle cause AEM S.p.A. (C-128/03) e AEM Torino S.p.A. (C-129/03) contro l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'economia e delle finanze, e nei confronti di E.N.E.L. Produzione S.p.A., il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) se, ai sensi degli artt. 87 e seguenti del Trattato, possa essere considerato un aiuto di Stato, una misura amministrativa che, [...], impone a determinate imprese che usufruiscono della rete di trasmissione dell'energia elettrica un corrispettivo maggiorato per l'accesso e l'uso al fine di finanziare gli oneri generali del sistema elettrico;
- b) se i principi stabiliti dalla direttiva 96/92⁽¹⁾ in materia di liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica, e segnatamente le disposizioni dettate dagli artt. 7 e 8 in materia di gestione della rete di trasmissione dell'energia, vadano interpretate nel senso di ostare o meno alla possibilità per lo Stato nazionale di dettare misure che impongano in via transitoria a determinate imprese, per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione, un corrispettivo maggiorato al fine di compensare la maggiore valorizzazione dell'energia idroelettrica e geotermoelettrica provocata, nei termini in motivazione specificati dal mutato scenario normativo e volta a finanziare gli oneri generali del sistema elettrico.

⁽¹⁾ Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica GU L 27 del 30.1.1997 pag. 20.

Ricorso del 24 marzo 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-130/03)

(2003/C 146/36)

Il 24 marzo 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Niels Bertil Rasmussen e Luigi Cimaglia, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, avendo ommesso di designare tribunali dei marchi comunitari di prima e seconda istanza, o comunque non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine stabilito, un elenco di tali tribunali con indicazione della loro denominazione e competenza territoriale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾ del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario;

— condannare la Repubblica italiana alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 249, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea, i regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Nel caso di specie, l'articolo 91 del regolamento CE n. 40/94 prevede per gli Stati membri un obbligo di designare, secondo il proprio ordinamento nazionale, tribunali nazionali di prima e seconda istanza competenti in materia di contraffazione e validità di marchi comunitari, nonché di comunicare alla Commissione un elenco dei tribunali dei marchi comunitari da essi designati contenente l'indicazione della denominazione e competenza territoriale di ciascuno di tali tribunali. La data ultima prevista per adempiere a questi obblighi era il 15 marzo 1997.

La Commissione deve constatare che la Repubblica italiana non ha ancora provveduto a comunicarle le suddette informazioni e non ha ancora designato alcun tribunale dei marchi comunitari, risultando così parimenti inadempiente all'obbligo di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(¹) GUL 11 del 14.1.1994, pag. 1.

Ricorso della società R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., e Japan Tobacco, Inc., contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) nelle cause riunite T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01, T-272/01, Philip Morris International, Inc., R.J., R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., e Japan Tobacco, Inc., contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Parlamento europeo, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica Portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica e dal Regno dei paesi bassi, presentato il 25 marzo 2003

(Causa C-131/03 P)

(2003/C 146/37)

Il 25 marzo 2003, le società R.J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., con sede in Winston-Salem, North Carolina (Stati Uniti d'America), RJR Acquisition Corp., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti d'America), R.J. Reynolds Tobacco Company, con sede in Winston-Salem, North Carolina (Stati Uniti d'America), R.J. Reynolds Tobacco International, Inc., con sede in Winston-Salem, North Carolina (Stati Uniti d'America), e

Japan Tobacco, Inc., con sede in Tokyo (Giappone), hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) il 15 gennaio 2003 nelle cause riunite T-377/00 (¹), T-379/00 (²), T-380/00 (²), T-260/01 (³) e T-272/01 (⁴). Le società ricorrenti sono rappresentate dagli avvocati O.W. Brouwer, avocat, e P. Lomas, solicitor.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2003 con cui è stato dichiarato e statuito quanto segue:

i) i ricorsi sono respinti;

ii) le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, quelle dichiarate dalla Commissione; e

iii) gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.

— Dichiarare ricevibili i ricorsi di annullamento in considerazione della manifesta illegittimità delle decisioni impugnate, statuendo definitivamente sulla controversia;

— in subordine, dichiarare ricevibili i ricorsi di annullamento e rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito;

— in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esamini la questione della ricevibilità unitamente al merito, statuendo di conseguenza;

— condannare la Commissione alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte.